

# ASSICURAZIONE

## "RESPONSABILITA' CIVILE TERZI"

## "RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTI"



**Contraente:**

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA  
ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA**

Corte Campana 10  
55100 Lucca

**C.F. : 80004310464**

**Partita IVA: 00427080460**

**Periodo di efficacia dell'assicurazione:**

- Effetto dalle ore 24 del: 31/01/2018
- Scadenza alle 24 del: 31/01/2020
- Prima scadenza alle ore 24 del: 31/01/2019
- Frazionamento: annuale

<b>DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>01. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE .....</b>	<b>5</b>
01.01. Variazione del rischio .....	5 Errore. Il segnalibro non è definito.
01.02. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia .....	5 Errore. Il segnalibro non è definito.
01.03. Modifiche dell'Assicurazione .....	6
01.05. Diminuzione del rischio .....	6 Errore. Il segnalibro non è definito.
01.06. Regolazione del premio .....	6
01.07. Assicurazione presso diversi Assicuratori .....	6
01.08. Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto .....	6
01.09. Periodo di assicurazione .....	6
01.10. Ispezione delle Cose Assicurate .....	7
01.11. Oneri Fiscali .....	7
01.12. Foro competente e norme applicabili .....	7
01.13. Interpretazione del contratto .....	7
01.14. Rinuncia alla rivalsa .....	7
<b>02. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI .....</b>	<b>7</b>
02.01. Oggetto dell'assicurazione .....	7
02.02. Massimali di garanzia .....	7
02.03. Descrizione del rischio .....	7
02.04. Attività complementari .....	8
<b>03. Condizioni particolari RCT .....</b>	<b>9</b>
03.01. Responsabilità civile personale di Quadri, Dirigenti e Dipendenti .....	9
03.02. Lesioni subite dai presta tori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL .....	9
03.03. Soggetti non considerati terzi .....	9
03.04. Causale incendio .....	9
03.05. Altri lavoratori .....	9
03.06. Danni da partecipazione occasionale .....	9
03.07. Cessione di lavori in subappalto .....	10
03.08. Lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti .....	10
03.09. Segnaletica di cantiere mancante od insufficiente .....	10
03.10. Proprietà di fabbricati c gestione adibiti a pubblici servizi e non • .....	10
03.11. Committenza veicoli .....	10
03.12. Estensione territoriale .....	10
03.13. Lavori presso terzi .....	11
03.14. Danni da furto .....	11
03.15. Danni alle cose in consegna e/o custodia .....	11
03.16. Danni a mezzo sotto scarico o scarico .....	11
03.17. Danni a condutture ed impianti sotterranei .....	11
03.18. Danni da cedimento, franamento, o vibrazione del terreno .....	11
03.19. Danni da interruzione o sospensione di attività .....	11
03.20. Danni subiti dai professionisti e consulenti .....	12
03.21. Inquinamento accidentale .....	12
03.22. Veicoli dei dipendenti .....	12
03.23. Gestione delle vertenze di danno .....	12
03.24. Prove ed esami per l'assunzione di personale .....	12
03.25. Rinuncia alla rivalsa .....	12
03.26. RC per danni ad atti e documenti di terzi .....	12
<b>04. ESCLUSIONI RCT .....</b>	<b>13</b>
04.01. Rischi esclusi dall'assicurazione .....	13
<b>05. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL (RCO) .....</b>	<b>13</b>
05.01. Oggetto dell'assicurazione .....	13
05.02. Massimali di garanzia .....	13
<b>06. CONDIZIONI PARTICOLARI .....</b>	<b>13</b>

06.01.	Lavoratori interinali .....	13
06.02.	Malattie professionali .....	14
06.03.	Limiti territoriali .....	14
07.	<b>NORME COMUNI ALLE SEZIONI A e B.....</b>	<b>14</b>
07.01.	Rivalsa INPS .....	14
07.02.	Conteggio del premio comprensivo di accessori e tasse .....	14
08.	<b>NORME DIVERSE .....</b>	<b>14</b>
08.01.	Clausola di Coassicurazione e con delega.....	14
08.02.	Clausola broker .....	14
08.03.	Produzione di informazione sui sinistri .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
08.04.	Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti .....	16
09.	<b>SEZIONE LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE .....</b>	<b>16</b>
09.01.	Franchigia Frontale RCT/RCO.....	16
10.	<b>Somme assicurate e premi netti annui .....</b>	<b>17</b>

BNI BROKERNET ITALIA SRL

## **DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed in particolare:

La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate:

- Il rappresentante legale del Contraente nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, il segretario comunale, i dirigenti, i dipendenti, i prestatori d'opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e di personale, i soggetti con contratto di collaborazione, i prestatori di lavoro intermittente (job on call), i lavoratori a tempo parziale (part-time) e a lavoro ripartito (job sharing) e in associazione in partecipazione;
- I prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (lavoro interinale), i parasubordinati, i lavoratori in regime di L.S.U. Lavoratori Socialmente Utili, il personale trasferito alla Contraente ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.98 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro" per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati.
- Tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), compresi i volontari, i volontari del servizio civile, addetti ai servizi di vigilanza e simili, quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati;
- Gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente;
- Le associazioni di volontariato che collaborino con il Contraente nell'ambito delle attività promosse e/o organizzate dall'ente nonché gli aderenti a tali organizzazioni per la responsabilità civile che possa addebitarsi.

**Broker:** il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza e cioè la BNI BrokerNet Italia Srl che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;

**Franchigia:** parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sulla somma assicurata od in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Polizza:** il documento che prova l'Assicurazione;

**Premio:** la somma dovuta dal contraente alla Società;

<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi;
<b>Scoperto:</b>	parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice;

## **01 . NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Variazione del rischio**

1. Per Variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione Contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione Contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte.

3.L'Amministrazione Contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1.Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda richiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. Variazione del rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell'Art .106 del d.lgs.50/2016, la revisione dei premi e delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigia, agli scoperti o ai massimali assicurati.

2.L'Amministrazione Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in odine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provveda alla modifica del Contratto a decorre dalla nuova annualità.

Clausola di Recesso

1.In caso di mancato accordo ai sensi dell'Art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La Facoltà di recesso si esercita entro30 giorni dalla proposta di cui comma 1dell'Art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata all'Assicuratore, ovvero nei casi di cui Comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della Controproposta dell'Amministrazione .

3.Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede e corrispondere l'integrazione del premio.

4.Il recesso non procede effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'Art. (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente e quello di esercizio del recesso

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave

1.Nell'ipotesi di cui all'art.1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso all'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi

all'amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli art. (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

#### **01.02. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/01/2018, con copertura dalla stessa data anche se la Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi entro i 45 giorni successivi.

Il termine di comperto di 45 giorni resta valido per le successive scadenze annuali e per eventuali rinnovi, variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze

#### **01.03. Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modificazione dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **01.04. Regolazione del premio**

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro **90** giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate dal Contraente nei **90** giorni dalla presentazione della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta, o dalla Società entro 30 giorni dalla data di emissione del documento di regolazione.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto ( deposito più conguaglio ).

#### **01.05. Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed é tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società é tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **01.06. Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto**

Dopo ogni sinistro e fino al 60<sup>^</sup> giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, anche parzialmente, dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Negli altri casi di anticipata risoluzione, sono dovuti alla Società, oltre ai premi scaduti e rimasti insoddisfatti, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si é verificata la causa che ha provocato la risoluzione;

#### **01.07. Periodo di assicurazione**

La presente polizza decorre dalle ore 24.00 del 31/01/2018 e scadrà alle ore 24.00 del 31/01/2020. Il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo.

### **01.08. Ispezione delle Cose Assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

### **01.09. Oneri Fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

### **01.10. Foro competente e norme applicabili**

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Contraente; Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **01.11. Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le Parti che in caso di discordanza tra le Condizioni Particolari, le Garanzie Aggiuntive, le eventuali Condizioni Speciali ed Annotazioni, le Condizioni Generali di Assicurazione, verrà considerata prevalente l'ipotesi interpretativa più estensiva e favorevole all'Assicurato.

### **01.12. Rinuncia alla rivalsa**

La società rinuncia, salvo in caso dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate,
- i clienti ed i fornitori;
- Associazioni, patronati ed enti in /genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività, nonché organizzatori e/o partecipanti a fiere, mostre, esposizioni e simili;
- Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività o di cui debba rispondere a norma di legge;
- Eredi dell' Assicurato;
- Proprietari di locali e/o beni dati all'Assicurato in uso, noleggio, locazione, leasing, comodato o simili.

La Società si obbliga, in seguito al decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa, salvo sempre il caso di dolo.

## **02. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

### **02.01. Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e/o animali, in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione elencata nella "descrizione del rischio" e nell'ambito del seguenti massimali:

### **02.02. Massimali di garanzia**

**€ 5.000.000,00** (cinque milioni di euro) per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose e/o animali di loro proprietà

**Con limite di:**

**€5.000.000,00**(cinque milioni di euro) per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali

**€5.000.000,00** (cinque milioni di euro) per danni a cose e/o animali anche se appartenenti a più persone

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

### **02.03. Descrizione del rischio**

L'assicurazione è prestata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, comprese le sedi distaccate, per lo svolgimento dei compiti che per legge,

regolamento, statuto e per legittime delibere e/o determine e/o convenzioni degli organi competenti (amm.ri, segretario, direttore, dirigenti, funzionari) ad essa attengono. Sono comprese le attività ed i servizi di carattere amm.vo , sociale ed assistenziale e tutte le attività accessorie complementari, connesse e collegate preliminari e conseguenti alle principali comunque ed ovunque svolte.

La garanzia comprende a solo titolo esemplificativo e non limitativo i seguenti rischi:

- a) proprietà, possesso, esercizio, amministrazione e gestione di terreni, aziende agricole.
- b) proprietà/esercizio di giardini pubblici e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti e attrezzature.
- c) proprietà ed uso di biciclette, veicoli a mano e a trazione animale.
- d) committenza dei lavori edili, stradali e fognature eseguite da ditte appaltatrici della Camera di Commercio.
- e) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà o su altri per i quali l'Ente sia tenuto, ed eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d'appalto. A questo riguardo s'intende compresa la responsabilità derivante all'Assicurato dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, sempre che l'Assicurato stesso abbia provveduto alla nomina del responsabile dei lavori.
- f) Organizzazione di manifestazioni culturali sportive, ricreative, politiche, religiose, per danni cagionati all'interno di sedi dell'Ente o di terzi, ovvero all'aperto nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni stesse. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità Civile derivante all'Ente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture per manifestazioni organizzate da terzi.
- g) proprietà e/o gestione di musei e biblioteche, uffici, magazzini e ogni altro locale.

#### **02.04. Attività complementari**

L'assicurazione copre anche i rischi inerenti a :

- h) all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio dei veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti. Per ogni sinistro tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 154.94 per ciascun veicolo con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso.
- i) all'esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
- j) All'impiego di guardiani anche armati, nonché alla proprietà ed uso di cani da guardia nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività.
- k) Alla gestione della mensa , dei bar e dei distributori automatici di cibi e bevande. E' altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
- l) alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands.
- m) alla proprietà e/o uso di macchinari in genere, Impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici), di proprietà dell'Assicurato od a lui concessi in locazione od in comodato purché usati per conto proprio e per le attività descritte in polizza. Nel caso di macchine operatrici adibite occasionalmente ad attività di sgombraneve, l'assicurazione è operante anche se trattasi di lavorazione svolta per conto terzi. Per tutte le suddette attività resta comunque fermo quanto stabilito nei "Rischi esclusi dall'assicurazione" - punti 3) e 4).
- n) all'esistenza di depositi, officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell'Ente.
- o) alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni.



- p) All'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative esclusa l'organizzazione in proprio di gite.

### **03. Condizioni particolari RCT**

#### **03.01. Responsabilità civile di Quadri, Dirigenti e Dipendenti**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale di tutte le figure sopra indicate per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali e ciò entro i massimali pattuiti per la sezione RCT..

La garanzia si intende altresì estesa alla Responsabilità Civile dei Dirigenti, quadri, preposti e dipendenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi derivante dall'espletamento dell'incarico di responsabile della Sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali in occasione di lavoro e ciò entro i massimali previsti per la RCO.

#### **03.02. Lesioni subite dai prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL**

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio sono considerati Terzi i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30/06/95 n.1124 e D. Lgs 23/02/2000 n. 38 e ssmm.

#### **03.03. Soggetti non considerati terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT esclusivamente le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

#### **03.04. Causale incendio**

La polizza comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Tale garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 258.228,45 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo ed è prestata a secondo rischio qualora sia presente separata copertura incendio.

#### **03.05. Altri lavoratori**

L'assicurazione comprende la responsabilità Civile per danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, da lavoratori parasubordinati e con contratti a progetto, da lavoratori con rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione, per lavori socialmente utili, volontari del servizio Civile, militari, ed altri soggetti o Associazioni dei quali l'assicurato si avvalga per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione.

Anche i soggetti indicati nel presente titolo sono considerati terzi agli effetti di questa estensione di garanzia, limitatamente ai danni da essi subiti per morte e/o lesioni personali in occasione di lavoro La terzietà opera anche nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a).

#### **03.06. Danni da partecipazione occasionale**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato:

- a) per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavoro di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- b) per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando

partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

### **03.07. Cessione di lavori in subappalto**

La garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per i danni cagionati il terzi dalle dille subappaltatrici i mentre eseguono lavori nei cantieri dell'assicurato in conseguenza di un fallo accidentale in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

### **03.08. Lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti**

la garanzia comprende I danni subiti da subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

### **03.09. Segnaletica di cantiere mancante od insufficiente**

La garanzia comprende i danni per mancata o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

### **03.10. Proprietà di fabbricati c gestione adibiti a pubblici servizi e non •**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o gestore dei fabbricati adibiti a pubblici servizi e non e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi relativi all'esistenza di:

- 1) impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
- 2) antenne radiotelevisive;
- 3) aree di pertinenza del fabbricato (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
- 4) Giochi per bimbi

L'assicurazione comprende I danni derivanti da:

- 5) spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
- 6) umidità, stitlicidio ed insalubrità dei locali,
- 7) trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 258,13 per ciascun sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 154.937,07.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente i lavori di straordinaria manutenzione trasformazione od ampliamento dei fabbricati assicurati anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ssmm e/o integrazioni e sempre che l'assicurato abbia designato il responsabile dei lavori.!

### **03.11. Committenza veicoli**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionali a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori motocicli, autocarri, motocarri e su altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone, purché non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P. R, A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alla perso ne trasportate, e anche per danni cagionati con l'uso di biciclette.

### **03.12. Estensione territoriale**

L'Assicurazione prestata è estesa al mondo intero.

### **03.13. Lavori presso terzi**

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi i danni:

a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell' Assicurato o da lui detenute,

alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori stessi, che per volume o peso, non possano essere rimosse;

da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate.

Le suddette estensioni di garanzia si intendono prestate con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose.

### **03.14. Danni da furto**

La garanzia è operante per la responsabilità dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi, da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. Per questa estensione viene fissato un massimo risarcimento annuo di € 50.000,00.

### **03.15. Danni alle cose in consegna e/o custodia**

La garanzia comprende i danni alle cose di Terzi in conseguenza o custodia all'Assicurato.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 1.500,00 e con il massimo risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di € 50.000,00.

Sono comunque esclusi i danni alle cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte nella scheda di polizza.

### **03.16. Danni a mezzo sotto scarico o scarico**

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

La garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00.

### **03.17. Danni a condutture ed impianti sotterranei**

La garanzia comprende i danni a condutture ed impianti sotterranei (sempre che non siano dovuti a cedimento e franamento del terreno) e quelli ad essi conseguenti inclusi i danni da interruzione di attività.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 258,23 ed il massimo di € 1.549,37 e con il massimo risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di € 154.937,07.

### **03.18. Danni da cedimento, franamento, o vibrazione del terreno**

La garanzia comprende i danni a cose, compresi i fabbricati, cagionati da cedimento e vibrazioni o franamento del terreno purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive; qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni a condutture ed impianti sotterranei si intendono compresi oltre a questi, anche i danni ad essi conseguenti

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 1.549,37 ed il massimo di € 2.582,28 e con il massimo risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di € 154.937,07.

### **03.19. Danni da interruzione o sospensione di attività**

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 516,46, il massimo di €5.164,57, e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 258.228,45

### **03.20. Danni subiti dai professionisti e consulenti**

La garanzia comprende i danni subiti da:

- professionisti e consulenti che l'Assicurato od il committente dei lavori si avvalgono in ordine alle attività svolte dall'Assicurato e descritte nella scheda di polizza;
- dipendenti di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Assicurato,

### **03.21. Inquinamento accidentale**

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 516,46, il massimo di €5.164,57, e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 258.228,45.

### **03.22. Veicoli dei dipendenti**

La garanzia è operante anche per i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori

### **03.23. Gestione delle vertenze di danno**

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti di un quarto della somma assicurata.

Tuttavia nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato le spese giudiziali si ripartiscono tra Assicuratore ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La gestione delle vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che Penale e per tutti i gradi di giudizio. Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici che saranno individuati di comune accordo o su proposta del Contraente. I legali e i tecnici dovranno fornire al Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società. La Società s'impegna a confrontare con il referente designato dal Contraente le ipotesi difensive e le successive evoluzioni del caso. Il Contraente s'impegna a produrre tutte le documentazioni utili alla miglior gestione delle vertenze. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

### **03.24. Prove ed esami per l'assunzione di personale**

Premesso che l'Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali

### **03.25. Rinuncia alla rivalsa**

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi per sinistri liquidati ai sensi di polizza, fermo restando l'analogo diritto spettante all'Assicurato per legge, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente dei dipendenti, dei lavoratori parasubordinati, dei lavoratori a rapporto interinale, del personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione, per lavori socialmente utili, dei militari e degli Amministratori dell'Assicurato, autori del fatto dannoso

### **03.26. RC per danni ad atti e documenti di terzi**

La garanzia si intende estesa ai danni cagionati ad atti e documenti di terzi in conseguenza di consegna, conservazione e/o smarrimento degli stessi.

Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di € 50.000,00

#### **04. ESCLUSIONI RCT**

##### **04.01. Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) non comprende i danni:

- 1) Da furto, salvo che non sia operante la clausola di cui al punto 03.14
- 2) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparale di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili,
- 3) Da impiego di veicoli a motore, macchinari ed impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore.
- 4) Verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamento energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici etc.).

#### **05. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL (RCO)**

##### **05.01. Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga, a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 e successive modificazioni e integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti (compresi i dirigenti), nonché parasubordinati, interinali, collaboratori coordinati e continuativi, dipendenti a chiamata, altri prestatori d'opera utilizzati in base alla "Legge Biagi" o altre leggi, norme, regolamenti e addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione compreso, il Dlgs 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione e per gli infortuni in itinere;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danno non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modificazioni e integrazioni e D.Lgs.38/2000, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 197/97. Nel caso in cui l'INAIL esercitate l'azione di rivalsa. ex art.1916 del Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alle condizioni che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge.

Non costituisce però causa di decadenza della copertura l'inesatta od erronea interpretazione delle norme di Legge vigenti.

L'Assicurazione Responsabilità Civile Operai valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14) della legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

##### **05.02. Massimali di garanzia**

**€ 5.000.000,00 per ogni sinistro**, qualunque sia il numero degli infortunati e con il limite di: € 5.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro colpito da infortunio .

#### **06. CONDIZIONI PARTICOLARI**

##### **06.01. Lavoratori interinali**

La garanzia RCO si Intende operante anche nei confronti del lavoratori interinali. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916, i lavoratori interinali verranno considerati terzi.

#### **06.02. Malattie professionali**

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro comprende le malattie professionali contratte per colpa dell'Assicurato. La garanzia è efficace anche per le malattie nate in data precedente all'effetto della presente assicurazione, a condizione che il risarcimento venga chiesto al Contraente per la prima volta in vigenza del presente contratto

#### **06.03. Limiti territoriali**

L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero. Qualora l'INAIL non abbia concesso tale estensione, i dipendenti saranno considerati terzi.

### **07. NORME COMUNI ALLE SEZIONI A e B**

#### **07.01. Rivalsa INPS**

Tanto l'assicurazione RCT che l'assicurazione RCO vale per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art 14 della legge 12/06/84 n. 222.

#### **07.02. Conteggio del premio comprensivo di accessori e tasse**

Il premio viene determinato in base alle retribuzioni globali lorde del personale dipendente preventivato in **€ 2.259.524,00** e rimane soggetto a regolazione.

Sull'importo delle retribuzioni è applicato il tasso lordo del \_\_\_\_\_ pertanto il premio lordo è € \_\_\_\_\_

Accessori e imposte € \_\_\_\_\_

Premio finito: € \_\_\_\_\_

### **08. NORME DIVERSE**

#### **08.01. Clausola di Coassicurazione e con delega**

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società sotto indicate.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'uno all'altra parte unicamente per il tramite della Società \_\_\_\_\_, all'uopo designata quale

coassicuratrice. Delegataria Ogni comunicazione si intende data e ricevuta dalla Delegataria o dalla Con delegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici.

Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria e la Con delegataria sono anche incaricate dalle coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del Contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria e la Con delegataria possono sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le Società coassicuratrici risulta dai rispettivi " estratti di polizza " da esse firmati, oppure dall'estratto unico firmato dalla Società Delegataria o della Con delegataria in nome e per conto delle coassicuratrici stesse.

#### **08.02. Clausola broker**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI BrokerNet Italia Srl che agiscono in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dalla Ditta stessa.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verrà effettuata dal Contraente alla BSI Broker Service Italia S.r.l., che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato. Pertanto laddove la presente assicurazione sia appoggiata presso un'agenzia, questa si impegna alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con il Broker e all'ottenimento della ratifica da parte della propria Compagnia prevista dall'Art 55 del regolamento ISVAP 5/2006

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BNI BrokerNet Italia Srl è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

**Alla BNI BrokerNet Italia Srl verranno retrocesse dalla Compagnia commissioni per l'intermediazione pari al 8% di ogni premio imponibile**

### **08.03. Produzione di informazione sui Sinistri**

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro il 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, L'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato (standard digitale aperto tramite file modificabili (quindi non nella modalità sola di lettura) e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore
- la data di accadimento dell'evento
- la data della denuncia
- la tipologia dell'evento,
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto)
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
  - a) sinistro agli atti, senza seguito;
  - b) sinistri liquidato, in data ..... con liquidazione pari a €
  - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €.....

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 1 per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad 300 euro.

3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui comma 1

#### **08.03. Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti**

Il contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art 3 comma 5 della L. 136/2010 le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto devono essere effettuate avvalendosi di uno o più conti correnti accesi secondo le modalità stabilite dall'art 3 comma 1 L 136/2010 riportando nella causale di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) seguente \_\_\_\_\_ . Ed ove obbligatorio il Codice Unico Progetto (CUP). Per i pagamenti effettuati all'intermediario assicurativo potranno essere utilizzati i conti correnti aperti ai sensi dell'art 117 D. Lgs 109/2005 come da indicazione dell'Autorità di Vigilanza sui contatti pubblici.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari può determinare la risoluzione di diritto del presente contratto.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **09. SEZIONE LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE**

#### **09.01. Franchigia Frontale RCT/RCO**

ove non diversamente previsto verrà applicato per qualsiasi sinistro risarcibile a norma della sezione RCT e della sezione RCO una franchigia frontale pari a € 1.000,00



**10. Somme assicurate e premi netti annui**

	<b>SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI</b>	<b>MASSIMALI</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>TASSI %</b>	<b>PREMIO ANNUALE</b>
1	Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o cha abbiano sofferto danni a cose o persone con il limite di:	<b>€ 5.000.000,00</b>			
a)	per persona	<b>€ 5.000.000,00</b>	<b>€ 2.259.524,00</b>		
b)	per cose o animali	<b>€ 5.000.000,00</b>			
	<b>SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE OPERAI</b>				
1	Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o cha abbiano sofferto danni a cose o persone con il limite di:	<b>€ 5.000.000,00</b>			
a)	per persona	<b>€ 5.000.000,00</b>	<b>€ 2.259.524,00</b>		

Premio semestrale € \_\_\_\_\_

Fatto in Quattro originali a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

**IL CONTRAENTE**

**LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI**

**LE COASSICURATRICI**

# OFFERTA TECNICA

EVENTUALI MODIFICHE ALLA NORMATIVA:

BNI BROKERNET ITALIA SRL

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....

# OFFERTA ECONOMICA

	<b>SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI</b>	<b>MASSIMALI</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>TASSI %</b>	<b>PREMIO ANNUALE</b>
1	Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o cha abbiano sofferto danni a cose o persone con il limite di:	€ 5.000.000,00	€ 2.259.524,00		
a)	per persona	€ 5.000.000,00			
b)	per cose o animali	€ 5.000.000,00			
	<b>SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE OPERAI</b>				
1	Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o cha abbiano sofferto danni a cose o persone con il limite di:	€ 5.000.000,00	€ 2.259.524,00		
a)	per persona	€ 5.000.000,00			

Premio semestrale € \_\_\_\_\_

Per complessivi:

Premio totale Euro \_\_\_\_\_ di cui imposte \_\_\_\_\_

Riparto di coassicurazione:

- \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ %  
 - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ %  
 - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ %

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....